

Dalla «CPD» alla «CPR»

Applicazione al settore «bitumi» del regolamento
EU 305-2011 per i prodotti da costruzione

Alberto Madella

Coordinatore CEN TC 336 WG1

Milano, Plenaria UNICHIM 14 nov. 2012

Contenuto

- * **Cronologia**
- * **Evoluzione dalla CPD alla CPR**
- * **Differenze CPD – CPR**
- * **Le procedure semplificate**
- * **Le specifiche dei bitumi e le loro modifiche**
- * **Enti notificati: cosa chiederanno?**



Cronologia della CPR

- * **Revisione della CPD 89/106** Maggio 2008
- * **Testo adottato dal Parlamento** Gennaio 2011
- * **Adozione da parte CE** Febbraio 2011
- * **Entra in vigore in 2 fasi:**
 - * **20 giorni dopo pubblicazione su GUUE (04-04-11)**
 - * **dopo il 30-06-13 viene applicata a tutte le nuove specifiche e ad ogni specifica EN esistente, allo scadere della sua revisione**


Abrogazione della CPD 30 giugno 2013



Scopo della CPR

Creare libera circolazione nella UE per i prodotti per le costruzioni stradali, (allegato IV, punto 23)

(quindi incluso il bitume)
e stabilire come descrivere
le prestazioni associate
alle caratteristiche di base,
e come conseguire il marchio
CE, obbligatorio su tutto
il territorio UE



Evoluzione della legislazione

* I nuovi capisaldi della «CPR»:

* Essential requirements >>> basic requirements

* Declaration of conformity >>> Declaration of performance DoP*
(art. 4 e allegato III)

*Deciso spostamento verso le prestazioni,
tralasciando i tradizionali concetti di «conformità»

*Disponibile in forma cartacea o elettronica



Differenze CPD – CPR

nei requisiti di base (allegato 1)

CPD	CPR
Resistenza meccanica e stabilità	Resistenza meccanica e stabilità
Sicurezza in caso di incendio	Sicurezza in caso di incendio
Igiene, salute e ambiente	Igiene, salute e ambiente <u>per tutto il ciclo di vita e per la salute dei lavoratori*</u>
Sicurezza nell'uso	Sicurezza e <u>accessibilità*</u> nell'uso
Protezione contro il rumore	Protezione contro il rumore
Risparmio energetico e riduzione del calore	Risparmio energetico e riduzione del calore, <u>efficienza energetica nelle costruzioni e demolizioni*</u>
	<u>Uso sostenibile delle risorse naturali*</u>

*nuove richieste e nuovo requisito

 («sostenibile» è ancora da chiarire)

Differenze CPD – CPR

per i sistemi di verifica


Severità del sistema di verifica	1+	1	2+	3	4
Compiti del produttore					
Controllo della produzione	X	X	X	X	X
Prove sul prodotto secondo FPC	X	X	X		
Prove iniziali			X		X
Compiti dell' Organismo Notificato					
Prove iniziali	X	X			X
Certificazione del FPC	X	X	X		
Sorveglianza del FCP	X	X	X		
Prove sui campioni	X				

i bitumi restano con gli obblighi del sistema «2+», è stato eliminato il sistema «2»,

Differenze CPD – CPR

per la dichiarazione di prestazioni DoP

- * La Declaration of Performance (DoP) è un documento chiave della nuova CPR (alleg. III)
- * Il produttore assume la responsabilità delle prestazioni del prodotto, misurate secondo EN, e correlate con i requisiti di base.
- * La DoP è obbligatoria dal 1 luglio 2013
- * La data della DoP è riportata tra le info del CE
- * Il produttore deve mantenere almeno per 10 anni (art 11-2) la documentazione delle prove tecniche di supporto alla DoP ed al CE



Differenze CPD – CPR

per la verifica delle prestazioni

Esempio di AVCP da prEN 13924-2, bitumi speciali

6. Assessment and verification of constancy of performance - AVCP

6.1. General

The compliance of multigrade paving grade bitumens with the requirements of this standard and with the performance declared by the manufacturer in the declaration of performance (DoP) shall be demonstrated by:

- Determination of the product type,
- Factory Production Control (FPC) by the manufacturer, including product assessment.

The manufacturer shall always retain the overall control and shall have the necessary means to take responsibility for the conformity of the product with its declared performance(s)

NOTE The information from AVCP can be available for audit as detailed in a manufacturer's quality plan.

6.2 Type testing

Documenti per la DoP (dalla prEN 13924-2)

6.2.2 Test samples, testing and compliance criteria

Sampling shall be carried out in accordance with Clause 4.

The results of all type tests shall be recorded, held by the manufacturer at least ten years from the date of the test or until the type test is no longer valid (whichever is the longer) and be available for inspection.

6.2.3 Test reports

The results of the determination of the product type shall be documented in test reports. All test reports shall be retained by the manufacturer for at least 10 years after the last date of production of the multigrade paving grade bitumen to which they relate.

Almeno 10 anni !

Strumenti e procedure semplificate

- * Non riguardano il bitume, che è già regolato da norme armonizzate (EN)
- * Sono a discrezione del produttore, rif. Cap 6 del regolamento, dove si parla di procedure alternative alle EN, le ETA
- * Sono comunque procedure per avere una appropriata documentazione di supporto alle dichiarazioni di «prestazione» DoP, per microimprese, nel caso di Sistemi 3 e 4

Cosa cambia nelle specifiche bitumi

- * La CPR raccoglie le attività del FPC in un sistema di operazioni denominato «AVCP» che sostituisce la Evaluation of Conformity
- * Ogni specifica di prodotto EN riporta un modello di AVCP da seguire e completare con le classi di conformità del prodotto per conseguire la marcatura CE
- * Quando cambiano le specifiche e come?
- * Chi controlla?

Situazione normativa bitumi

- * Il CPR 305-2011 si applica ad ogni nuova norma o revisione a partire dal 30 giugno 2013
- * EN 12591, ediz. 2009 >>>> CPR alla rev. 2014
- * EN 14023, ediz. 2010 >>>> CPR alla rev. 2015
- * EN 13808, ediz. 2013 già al FV, conforme a CPR
- * EN 13924-1 e -2, ediz. 2013, già al FV, conforme a CPR
- * EN 15322, ediz. 2013, già al FV, conforme a CPR

Requisiti di base	Caratteristiche da verificare	EN 12591 pen 20-220	EN 13924 1 e 2	EN 14023	EN 13808 Emulsioni dopo stab.
Consistenza a temp. intermedia	Penetrazione a 25°C	✓	✓	✓	✓
Consistenza a temp. elevata	Punto di rammollimento	✓	✓	✓	✓
	Viscosità Dinamica a 60°C G* (modulo complesso)	- -	✓ ?	- ?	- -
Fragilità a bassa temperatura (regionale)	Punto di rottura Fraass	✓	✓	✓	✓
	Bending B Rheometer	-	-	?	-
	Fracture Toughness	-	-	?	-
Dipendenza della consistenza dalla temperatura	Indice di Penetrazione e/o	✓(a)			✓
	Viscosità Dinamica 60°C	✓(a)			-
Coesione	Force Ductility			✓ (b)	✓ (b)
	Tensile Test			✓ (b)	✓ (b)
	Vialit Pendulum			✓ (b)	✓ (b)
Durabilità della Consistenza a temp. Intermedia ed elevata	Penetrazione residua	✓	✓	✓	
	Aumento del Ramm.	✓	✓	✓	
	Rammollim. dopo RTFOT		✓		
Resistenza alla deformazione	Recupero Elastico a 25 °C oppure a 10 °C	-	-	✓	-

Situazione normativa bitumi

premessa sugli sviluppi delle «prestazionali»

- * **Distinzione tra bitumi semplici e bitumi complessi per l'applicazione delle prove prestazionali di tipo reologico nelle future specifiche.**
- * **L'impatto delle proprietà descritte nelle EN 12591 (bitumi "semplici") è ragionevolmente ben riconosciuto nelle caratteristiche dei conglomerati.**
- * **Se occorrono altre proprietà per descrivere il bitume, (prove reologiche), il bitume deve essere considerato un materiale "complesso"**

Situazione normativa bitumi

- * **EN 12591, bitumi «semplici» o tradizionali**
 - * i metodi attuali sono considerati correlati con i metodi prestazionali >>> nessun cambiamento di metodi, si aggiorna solo la DoP
- * **EN 14023, bitumi modificati («complessi»)**
 - * Si prospetta per la revisione 2015 una doppia specifica: una parte tradizionale come ora, e in alternativa una parte «prestazionale» con prove reologiche (modulo complesso, prova MSCRT, Bending Beam, Fracture Toughness, PAV, ecc)

Organismi Notificati

(art. 40-42 e allegato V)

- * «Accredia», è già stato designato come Autorità nazionale che organizza le procedure necessarie per la valutazione e notifica degli Org. Notificati
- * L'Organismo Notificato deve verificare il sistema di controllo della produzione, FPC
- * L'Organismo Notificato non deve occuparsi della effettiva prestazione del prodotto, tranne che per eventuali risvolti derivanti dalla verifica della “competenza analitica” del laboratorio che certifica i valori.

Organismi Notificati

(art. 40-42 e allegato V)

- * In che modo un Laboratorio può dimostrare la propria “competenza analitica” ??
- * Se partecipa ad un circuito di correlazione: prove di penetrazione, rammollimento, invecchiamento RTFOT, Fraass, viscosità ecc.?
- * Oppure dovrebbe essere accreditato?

Non è ancora chiarito che cosa Accredia indicherà agli Organismi Notificati per definire le loro procedure di verifiche per la marcatura CE in relazione alla nuova CPR.

Buon lavoro e grazie per l'attenzione